Codice DB1612

D.D. 15 maggio 2014, n. 328

Documento Unico di Programmazione 2000/2006 - Obiettivo 2 - Annullamento del procedimento di recupero coattivo avviato con Determinazione Regionale 22 gennaio 2014, n. 12.

#### Atteso che:

il DOCUP Ob.2 - 2000/2006 individua nella Direzione Industria (ora Attività Produttive) l'Autorità di Gestione e di coordinamento (di seguito: AdG) del DOCUP medesimo;

all'AdG compete la gestione del programma, nonché la responsabilità dell'efficacia e della regolarità della sua attuazione e, in particolare, della regolarità delle operazioni finanziate a titolo dell'intervento, segnatamente, secondo quanto previsto dall'art. 38 del succitato reg. (CE) n. 1260/1999, dell'attuazione di misure di controllo interno, compatibili con i principi di sana gestione finanziaria e dell'attuazione delle osservazioni o richieste di misure correttive o raccomandazioni di adattamento, della compatibilità con le politiche comunitarie, del rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;

al soggetto gestore Finpiemonte S.p.A. competono le attività di istruttoria delle domande, di gestione delle operazioni ammesse a valere sul DOCUP, di controllo amministrativo sulle rendicontazioni presentate dai beneficiari, di erogazione delle agevolazioni, di revoca e di recupero delle somme erogate nei casi in cui il gestore riscontri irregolarità;

qualora il beneficiario dell'operazione non restituisca entro la scadenza indicata in sede di notificazione della revoca, Finpiemonte S.p.A. ne informa tempestivamente l'AdG affinché possa essere attivata la procedura di recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo.

## Premesso che:

con determinazione regionale 22 gennaio 2014, n. 12 l'AdG ha avviato il procedimento di recupero coattivo delle somme revocate, tra l'altro, all'impresa Ortec s.r.l.;

all'impresa Ortec s.r.l. è stato notificato con prot. 1569/DB1601 del 12/02/2014 l'avvio del procedimento di recupero coattivo;

il Settore "Attività di raccordo e controllo di gestione" in data 29/01/2014 ha apposto il visto di esecutorietà alla cartella esattoriale di Equitalia Nomos S.p.a., affinché questa potesse adottare gli opportuni provvedimenti del caso.

# Atteso che:

- Finpiemonte S.p.a. con prot. mdu/14-08414 del 28/02/2014 richiedeva, tra l'altro, al Settore "Attività di raccordo e controllo di gestione" la sospensione della cartella esattoriale nei confronti di Ortec S.r.l.;
- Il Settore "Attività di raccordo e controllo di gestione" con nota prot. 2540/DB1601 del 06/03/2014 comunicava sia ad Ortec S.r.l., sia a Finpiemonte S.p.a. l'avvenuta sospensione della cartella esattoriale;

Atteso altresì che Finpiemonte S.p.a. con nota GP/mdu del 12/05/2014 comunica tra l'altro che:

- il nuovo amministratore delegato dell'azienda ha contestato il provvedimento di revoca adottato, in quanto l'acquisizione delle quote societarie della Ortec S.r.l. avvenute con atto notarile n. 2597 del 12/11/2009 è successivo ai fatti riscontrati dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Torino:
- tramite legale di Finpiemonte S.p.a. si è riscontrata la non imputabilità del nuovo amministratore delegato della Ortec S.r.l. al procedimento penale n. 38/2010 R.G. Avoc., in quanto il nuovo amministratore delegato è estraneo ai fatti di cui al procedimento stesso;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- procedere all'annullamento del procedimento di recupero coattivo avviato con determinazione regionale 22 gennaio 2014, n. 22 nei confronti di Ortec S.r.l. in quanto Finpiemonte S.p.a. ha riscontrato l'estraneità del nuovo amministratore delegato della Ortec S.p.a. al procedimento penale n. 38/2010 R.G. Avoc.;
- comunicare alla predetta società l'annullamento del procedimento di recupero coattivo.

Tutto ciò premesso e considerato

### IL DIRETTORE

Visto l'art. 95, II comma dello Statuto Visto l'art. 17 della l.r. n. 23/2008

#### determina

- di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, all'annullamento del procedimento di recupero coattivo avviato con determinazione regionale 22 gennaio 2014, n. 22 nei confronti, tra l'altro, di Ortec S.p.a.;
- di chiedere al Settore "Attività di raccordo e controllo di gestione" di annullare la cartella di riscossione coattiva emessa da Equitalia Nomos S.p.a. nei confronti di Ortec S.r.l.;
- di comunicare alla predetta società l'annullamento totale del procedimento di recupero coattivo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore Giuseppe Benedetto